

ID. 691516

Pratica: 2018/IV 3 2/000181

Lugo, 14/12/2018

AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio ENTRATE COMUNALI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1682

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 2205/2018 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 75 del 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Unione n. 76 in data 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati

predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 214 in data 21/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 37 in data 15/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anni 2018/2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);
- con delibera di Consiglio n. 32 in data 25/07/2018 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variazione di assestamento generale (art. 175 - commi 2 e 8 del d. Lgs 18/8/2000 n. 267) e la verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio 2018/2020 (art. 193 del d. Lgs 18/8/2000 n. 267)",
- con delibera di Giunta n. 117 in data 26/07/2018 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica alle assegnazioni del piano esecutivo di gestione 2018/2020 (art. 175 - comma 5 bis d.lgs n. 267/2000) a seguito delle variazioni di bilancio approvate con deliberazione di consiglio del 25/7/2018";
- con delibera di Giunta n. 178 del 09/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la verifica di bilancio di previsione 2018/2020 (Art. 175 - commi 1 - 4 e 5bis e art. 42 - comma 4 - del D. Lgs n. 267/2000) e correlate variazioni al Bilancio, propedeutica alla approvazione del preconsuntivo relativo all'esercizio 2018;
- con delibera di Giunta n. 179 del 09/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (Art. 175 - comma 5bis D. Lgs n. 267/2000) a seguito delle variazioni di bilancio approvate;

Premesso che:

- la contribuente ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI n. 95, per l'anno di imposta 2010, con il quale il Comune di Fusignano ha contestato l'omessa dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell'ICI relativa ad un fabbricato accatastato in categoria B/5 –"Scuole e laboratori scientifici" poiché riteneva tali redditi non soggetti all'imposta in quanto ricadente tra i soggetti destinati alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- a seguito di ricorso e di sentenza di accoglimento in secondo grado, l'Amministrazione Comunale ritiene di impugnare la sentenza per far valere la corretta interpretazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992.
- contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, è ormai un principio consolidato, affermato con diverse sentenze della Corte di Cassazione, che non vi può essere distinzione tra scuole paritarie in base alla tipologia dell'Ente gestore; come regola generale il requisito oggettivo non si ritiene posseduto se l'attività svolta, indipendentemente dall'ente che la svolge, presuppone un carattere imprenditoriale e quindi soggetto all'imposta;

Rilevato inoltre che in tema di scuole paritarie si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza 292/2016 ad avviso del quale il fine di lucro va posto in correlazione con le caratteristiche economico-commerciali dell'attività esercitata e non con la natura dell'ente che le esercita. La scuola paritaria senza scopo di lucro sarebbe quella che svolge il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a titolo

gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico per il servizio prestato, dovendosi al contrario ritenere che “il pagamento di rette di importo non minimo debba essere considerato rilevatore di un’attività con modalità commerciali”.

Atteso che la Commissione Regionale di Bologna ha accolto il ricorso della contribuente, negando la giurisprudenza maggioritaria sull’argomento già oggetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai comuni;

Considerato inoltre che la Commissione Regionale di Bologna non ha minimamente tenuto in considerazione la Decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 relativa ad aiuti di stato che ha decretato che l’esenzione dell’ICI prevista dall’art. 7, 1 co. lett. i), D. Lgs 504/92, deve essere considerata un aiuto illegale e incompatibile con le norme europee sugli aiuti di stato (violazione art. 108, paragrafo 3 del trattato).

Ritenuto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, di proporre ricorso in Corte di Cassazione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna - Sez. 11 - n. 2205 pronunciata il 26/6/2018, depositata in data 21/9/2018, notificata il 6/11/2018;

Considerato che con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi legali ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera “D” numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

Accertato

- che nelle suddette Linee di indirizzo allegate alla delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 è prevista l’individuazione del legale a cui affidare l’incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall’ordinamento;
- che nel caso specifico ricorre estrema urgenza per permettere all’avvocato di preparare la difesa entro il 5 gennaio, data di scadenza del termine per appellarsi alla Suprema Corte;
- che si è reso indispensabile pertanto attivare una procedura semplificata mancando i tempi per l’espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attribuisce all’espressa qualificazione dell’incarico di rappresentanza in giudizio dell’ente quale appalto di servizio;
- che l’art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall’ambito di applicazione del codice e l’art.4 del medesimo decreto stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

Considerato che ANUTEL -Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti locali – al fine di supportare gli Enti associati nella fase del contenzioso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e di assicurare un servizio economicamente e qualitativamente competitivo, ha stipulato una apposita convenzione con professionisti abilitati, proponendo ai Comuni di poterne usufruire in base alle proprie esigenze;

Verificato che tra i liberi professionisti indicati da Anutel c'è la Dott.ssa Maria Suppa, soggetto meritevole di fiducia con comprovata esperienza in campo tributario, esaminato attentamente il curriculum, ed effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Dato atto che, la proposta di ANUTEL risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa così determinata: compenso pari ad € 3.000,00 più € 200,00 di rimborso spese, più C.P.A. 4% (pari ad € 128,00) più IVA 22% (€ 732,16) più rimborso spese per contributo unificato € 674,00 per complessive € 4.734,16;

Valutata la congruità dell'offerta mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di pari valore tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto l'offerta dell'Avv. Maria Suppa ed il complessivo spessore del curriculum comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di ICI e, nello specifico, in materia di ICI sugli immobili posseduti da Enti non Commerciali;

Atteso che è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dell'Avv. Maria Suppa, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- _ lo statuto;
- _ il vigente regolamento di contabilità;
- _ l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- _ l'organigramma;
- _ il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna Sez. 11 - n. 2205 pronunciata il 26/6/2018, depositata in data 21/9/2018, notificata il 6/11/2018 innanzi la Corte di Cassazione;

- di incaricare nel giudizio in argomento l'avvocato Maria Suppa, nata a Messina il 25/9/1973, C.F. SPPMRA73P65F158R titolare dello studio legale Chiarello & Suppa, con sede a Lecce in Via L.Ariosto 43, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 4.734,16 comprensiva di C.P.A. 4% (€ 128,00), IVA 22% (€ 732,16), rimborso spese di notifica e contributo unificato € 874,00 sul Bilancio 2018/2020 - Annualità 2018, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02. 11.006/ Cap:3030UE - Art:3310 - Cdr:CDR016 - Cdg:052	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N. 2205/2018 INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE - CIG:Z2525F5DD8	SUPPA MARIA ,VIA LUDOVICO ARIOSTO,43,73100,LE CCE,LE,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT92W0101079690615308747518	2018/2382/1	€ 4.734,16

- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di Bilancio 2017 (*Legge 11/12/2016 n. 232 - Art. 1 - commi da 463 a 484*) ed integrate dalla Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27/12/2017 n. 205*) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata,

al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto." - di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica, (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio O0AD58 corrispondente al Settore Entrate - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (in quanto trattasi di incarico legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Stefania Zammarchi